

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ANNO SABBATICO E DEL CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO O DI RICERCA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I professori e i ricercatori universitari possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il presente regolamento disciplina il congedo dei professori per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la loro permanenza all'estero (art. 10 della l. n. 311 del 1958) e di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali ("anno sabbatico", art. 17 del d.P.R. n. 382 del 1980).
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 78, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), nonché quelle di cui all'art. 10 della Legge n. 311/1958 e quelle di cui all'articolo 8 della Legge n. 349/1958, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
3. Ai fini del presente Regolamento, nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio vanno ricompresi tutti i servizi svolti presso le Università

Art. 2 – Anno sabbatico

1. I professori ordinari e associati possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio. In un medesimo anno accademico non può essere richiesto più di un periodo di congedo: l'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza, rispetto alla richiesta, impegna comunque un intero anno accademico.
2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto ad indennità di missione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 230/2005 il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo di anno sabbatico concesso ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 382/1980 è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività scientifiche.
4. L'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 382 del 1980 ("anno sabbatico") deve essere indirizzata al Rettore.
5. Essa deve contenere l'esposizione, in maniera analitica, delle esclusive attività di ricerca scientifica che il Professore intende intraprendere e dei risultati attesi da esse. Il Professore deve indicare, altresì, le istituzioni di ricerca italiane, estere o internazionali, ivi incluse le biblioteche di altri Atenei o di altri soggetti, pubblici o privati, appartenenti al Servizio bibliotecario nazionale, o ad un equivalente estero, presso le quali intende svolgere il periodo di esclusiva ricerca scientifica. Il periodo non può superare, complessivamente, due anni accademici in un decennio.
6. Ricevuta l'istanza, entro sette giorni dal suo ricevimento, il Rettore ne verifica la ammissibilità e, in caso positivo, la trasmette al Consiglio della Facoltà alla quale il professore appartiene. Il Consiglio di Facoltà, ad esito della prima seduta utile, rende,

su di essa, una sintetica relazione in ordine alla compatibilità con le esigenze didattiche della Struttura. La relazione viene senza indugio trasmessa al Rettore.

7. Il Rettore, entro i successivi sette giorni, rilascia o denega l'autorizzazione, dandone comunicazione al primo Senato accademico utile.
8. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il Professore, per tutto il periodo di riferimento, è esonerato dallo svolgimento di attività didattica, ma conserva ogni altra prerogativa inerente al suo status, ivi compresa quella di partecipare agli organi collegiali dell'Ateneo dei quali fa parte.
9. In caso di più istanze di autorizzazione, esse vengono rilasciate sulla base di un criterio di rotazione tra i Professori che le abbiano eventualmente presentate.
10. A norma dell'art. 4, comma 78, della l. n. 183 del 2011, l'autorizzazione può essere accordata ai Professori non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

Art. 3 – Congedo per motivi di studio o ricerca dei professori di prima e di seconda fascia

1. I professori di prima e seconda fascia possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 311/1958. Tale congedo ha durata annuale (anno solare), ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo.
2. In un medesimo anno non può essere richiesto più di un periodo di congedo: l'eventuale rientro anticipato, rispetto alla richiesta, impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall'art. 1.
3. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
4. L'istanza di congedo ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 311 del 1958 deve essere indirizzata al Rettore.
5. Quest'ultimo, entro sette giorni dal suo ricevimento, ne verifica la ammissibilità e, in caso positivo, la trasmette al Consiglio della Facoltà alla quale il professore appartiene. Il Consiglio di Facoltà, ad esito della prima seduta utile, rende, su di essa, una sintetica relazione in ordine alla compatibilità con le esigenze didattiche della Struttura. La relazione viene senza indugio trasmessa al Rettore.
6. Sull'istanza decide, entro sette giorni, il Rettore, dandone comunicazione al primo Senato accademico utile.

Art. 4 – Attività consentite

1. Durante il periodo di congedo/anno sabbatico i professori possono svolgere esclusivamente attività di studio e di ricerca scientifica, sono esonerati dalle attività didattiche e non possono svolgere attività di insegnamento presso altri Enti pubblici e privati.
2. I professori e collocati in congedo/anno sabbatico hanno diritto di partecipare alle sedute degli Organi accademici di cui fanno parte.

Art. 5

1. Entro tre mesi dalla cessazione dei periodi di cui agli articoli precedenti, il Professore deve presentare al Rettore una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Rettore trasmette tale relazione al Consiglio della Facoltà alla quale il Professore appartiene, nonché al Senato accademico. Tali organi esprimono un giudizio positivo o negativo sulla relazione e sui risultati ottenuti.

Art. 6

1. I Ricercatori a tempo determinato possono usufruire dei periodi di cui agli artt. 1 e 2 per un massimo di sei mesi, e per una sola volta. Si applicano le disposizioni dei predetti articoli, nonché dell'art. 3.

Art. 7

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano immediata applicazione le disposizioni normative riportate in premessa.